



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Deliberazione n. 106

del 28.01.2021


OGGETTO: stipula accordi convenzionali tra l'Università degli studi di Catania e questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.), finalizzati allo svolgimento delle attività pratiche e teoriche nell'ambito della formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione della stessa, aventi validità per gli anni accademici 2020-21, 2021-22, 2022-23, in recepimento del Protocollo d'Intesa siglato tra gli Atenei di Palermo, Messina e Catania per la rete formativa delle rispettive Scuole.

| | |
|---|---|
| <p>Proposta nr 1 del 13.01.2021</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine</i></p> <p>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile</p> <p>Cinzia Di Noto</p> <p></p> | <p>Area Gestione Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>L'imputazione del costo n. _____</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale Dott. Luigi Guadagnino</p> <p>_____</p> |
|---|---|

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n. 7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti

Il Responsabile dell'Unità proponente: Area Affari Generali - Il Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Silvia Salerno



Il Commissario Straordinario

Ing. Alessandro Caltagirone

ai sensi del D.A n. 599 del 01 luglio 2020

con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo Dott. Santo Naselli

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante

Sig.ra Grazia Scalici



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il D.P.R. del 11 luglio 1980 n. 382 recante “riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa di didattica”;
- VISTO** il D.P.R. del 10 marzo 1982 n. 162 “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
- VISTA** la Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
- VISTO** il Decreto n. 261 dell'8 novembre 1991 recante l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunità economica europea e ss.mm.ii.;
- VISTI** i Decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs del 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs 17 agosto 1999 n. 368 recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
- VISTO** il D. Lgs 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale” ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica” ed in particolare l'art. 7 comma 3 che dispone che possono essere istituiti corsi di specializzazione in applicazione alle direttive europee;
- VISTO** il Decreto ministeriale 1 agosto 2005, n. 258 recante “Riassetto delle scuole di specializzazione di Area sanitaria” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M. del 29 marzo 2006 recante la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione G.U. Serie Generale n. 105 del 08.05.2006- Suppl. Ord. n. 115;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- ed in particolare l'art. 8, comma 1, della richiamata normativa ai sensi della quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende “subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende” a far data dal 1 settembre 2009;



- VISTO** il D.A. 11 ottobre 2011 di approvazione del Protocollo d'intesa riguardante la disciplina e l'attività dei medici in formazione specialistica all'interno della rete formativa regionale delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria;
- VISTO** il D.A. del 29 gennaio 2015 di approvazione del Protocollo d'Intesa tra le Università degli studi di Palermo, Catania e Messina pubblicati nella G.U.R.S. Parte I n. 9 del 27 febbraio 2015;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 04.02.2015 n. 68 recante "Riordino delle scuole di specializzazione di Area sanitaria";
- VISTO** il D.I. del 13.06.2017 n. 402 /2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di Area sanitaria;
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 10 marzo 2020 pubblicati nella GURS n. 19 del 3 aprile 2020, in atto vigenti;
- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario nr. 551 del 31/05/2018 recante "Riorganizzazione del Dipartimento Amministrativo riconducibile alla delibera nr 633/2017";
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1262 del 19/12/2019 di "Approvazione preliminare dell'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo";
- VISTO** il D.A. n. 164/2020 del 03/03/2020, con il quale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 14/04/2009 n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 44 del 6 febbraio 2020, è stato approvato l'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo nel testo riformulato con la citata deliberazione n. 1262 del 19/12/2020;
- VISTE** le note prot. 0006694 del 06/08/2020 della Direzione Sanitaria di Presidio dell'AOUP "Regolamentazione per la diffusione del SARS-CoV-2. Controllo ingressi dei Plessi", nonché le successive note del 12.08.2020 recante: "Attività di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. Controllo dei Plessi." e prot. 0007227 del 03.09.2020 recante "screening sierologico SARS- CoV-2 per attività di tirocinio in presenza" regolamentanti le attività di prevenzione della diffusione pandemica da SARS-CoV-2.

PREMESSO CHE

ai sensi quanto previsto dall'art. 3 comma 7 del D.I. n. 68 del 04/02/2015 "*le scuole di specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/scuole di Medicina/strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione*";

in data 14/03/2019, e relativo addendum in data 15/03/2019, in ordine a quanto disposto dal D.I. sopra riportato, tra gli Atenei di Catania, Messina e Palermo è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la rete formativa delle scuole di Specializzazione di Area sanitaria, con accesso riservato ai medici, disciplinante i rapporti tra loro intercorrenti;

i rapporti tra i tre Atenei in ordine alla Scuola di Specializzazione di Microbiologia e Virologia sono regolati ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del predetto protocollo;

l'Università degli studi di Catania nell'ambito della rete formativa è sede amministrativa della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Parassitologia;

ai sensi dell'art. 49 comma 1 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo, "l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (*di seguito semplicemente AOUP*), dotata di autonoma soggettività giuridica ed economico finanziaria, si configura come Ente strumentale dell'Università degli Studi di Palermo, mediante il quale si realizzano i compiti istituzionali della Scuola di Medicina e Chirurgia";



ai sensi dell'art. 49 comma 2 "l'attività dell'Azienda è determinata nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le attività di didattica e di ricerca scientifica della Scuola di Medicina e Chirurgia";

per quanto sopra esposto l'Università degli studi di Catania, con nota del 04 giugno 2020, introitata al prot. gen.le dell'Azienda, in pari data, al nr 0004888 ha manifestato la volontà di stipulare una convenzione con l'AOUP volta a consentire l'attività di formazione specialistica degli allievi in formazione Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, stante la disponibilità manifestata da questa Azienda con nota prot. 0010724 del 21.12.2020 a firma del Commissario Straordinario *pro-tempore*.

STABILITO dalle parti contraenti di formalizzare i rapporti giuridici di che trattasi mediante la sottoscrizione di un accordo convenzionale, costituito da nr 9 pagg e da nr 12 artt. che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

l'attività di formazione richiesta sarà prestata dal personale dell'A.O.U.P. in regime di attività istituzionale e, pertanto, la stessa verrà svolta dai soggetti coinvolti all'interno dell'orario di servizio;

il medico in formazione svolgerà la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, con modalità concordate con il Responsabile della Struttura, in coerenza con le esigenze del piano didattico;

l'AOUP, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 comma 3 del D. Lgs 368/199, assume a proprio carico gli oneri relativi alle coperture assicurative degli specializzandi contro terzi e per gli eventuali gli inforni occorrenti in dipendenza dell'attività assistenziale garantita.

che la convenzione ha validità per gli anni accademici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-23;

DATO ATTO CHE

la Scuola di Specializzazione provvederà a comunicare preventivamente all'inserimento dello specializzando, i dati identificativi dello stesso, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL e gli eventuali adempimenti assicurativi connessi e derivanti.

PRESO ATTO CHE

l'Area Risorse Umane dell'AOUP provvederà per il tramite dell'Ufficio preposto agli adempimenti di cui sopra;

le attività formative previste nell'accordo saranno garantire sotto la guida del Responsabile della U.O. Microbiologia, Parassitologia e Virologia, struttura di assegnazione del medico in formazione, che assumerà i compiti previsti nell'accordo convenzionale sottoscritto;

il Resp.le dell'U.O.C. sopradetta, di concerto con il Direttore del DAI di afferenza, avrà cura di garantire l'attuazione delle misure aziendali previste per il contrasto della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2.

SU proposta del Dirigente Area Affari Generali che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo così come prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99.



Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

- **la stipula** degli accordi convenzionali tra l'Università degli studi di Catania e questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.), finalizzati allo svolgimento delle attività pratiche e teoriche nell'ambito della formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, aventi validità per gli anni accademici 2020-21, 2021-22, 2022-23, in recepimento del Protocollo d'Intesa siglato tra gli Atenei di Palermo, Messina e Catania per la rete formativa delle rispettive Scuole.
- **di approvare** lo schema di convenzione, sottoscritto tra le parti contraenti, costituito da nr 9 pagg e da nr 12 artt. recante la regolamentazione giuridica dei rapporti in esame, che allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale ;
- **di stabilire che:**

l'attività di formazione richiesta sarà prestata dal personale coinvolto dell'A.O.U.P. in regime di attività istituzionale e, pertanto, la stessa verrà svolta dai soggetti coinvolti all'interno dell'orario di servizio;

il medico in formazione svolgerà la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, con modalità concordate con il Responsabile della Struttura, in coerenza con le esigenze del piano didattico;

l'AOUP, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 comma 3 del D. Lgs 368/199, assume a proprio carico gli oneri relativi alle coperture assicurative degli specializzandi contro terzi e per gli eventuali gli infortuni occorrenti in dipendenza dell'attività assistenziale garantita;

che la convenzione ha validità per gli anni accademici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-23.

- **di dare atto che:**
la Scuola di Specializzazione provvederà a comunicare preventivamente all'inserimento dello specializzando, i dati identificativi dello stesso, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL e gli eventuali adempimenti assicurativi connessi e derivanti.
- **di prendere atto che:**
l'Area Risorse Umane dell'AOUP provvederà per il tramite dell'Ufficio preposto agli adempimenti di cui sopra;
le attività formative previste nell'accordo saranno garantire sotto la guida del Responsabile della U.O. Microbiologia, Parassitologia e Virologia, struttura di assegnazione del medico in formazione, che assumerà i compiti previsti nell'accordo convenzionale sottoscritto;
il Resp.le dell'U.O.S.D sopradetta, di concerto con il Direttore del DAI di afferenza, avrà cura di garantire l'attuazione delle misure aziendali previste per il contrasto della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2;
- **di notificare** il presente provvedimento all'Università degli studi di Catania, al Resp.le U.O. Microbiologia, Parassitologia e Virologia, nonché al Referente della Formazione dell'AOUP, al Presidente della Scuola di Medicina dell'Università degli studi di Palermo e all'Ufficio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AOUP, per i provvedimenti di competenza.



Il Direttore Sanitario
(vacatio)

Il Direttore Amministrativo
Dott. Santo Naselli

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone

Il Segretario Verbalizzante

Gabrielle Douzelli

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 31-01-2021 e che nei 15 giorni successivi:

- ⇒ non sono pervenute opposizioni
- ⇒ sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

⇒ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

⇒ Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

⇒ Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.

⇒ Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.

⇒ Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

AREA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON
IL SSR E LA FORMAZIONE SPECIALISTICA

**CONVENZIONE TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA**

(PEC: protocollo@pec.unict.it)

Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia

E

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Policlinico Paolo Giaccone di Palermo

- Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162 riguardante il “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341, di “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 23/10/1992 n. 421” e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 concernente l’Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- Visto il D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419”;
- Visto il D.M. 1 agosto 2005, e ss.mm.ii., recante “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”, con il quale si individuano le scuole di



- specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- Visto il D.M. 29 marzo 2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione”, e ss.mm.ii.;
 - Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - Visto il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;
 - Visto il D.I. del 16 settembre 2016 n. 716 concernente il “Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici”;
 - Visto il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
 - Visto il D.p.c.m. 24 maggio 2001 “Linee guida concernenti i protocolli d’intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo sviluppo delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 517/1999”;
 - Visto il D.A. 11 ottobre 2011 (G.U.R.S. n. 45 del 28 ottobre 2011), di approvazione del Protocollo d’intesa riguardante la disciplina e l’attività dei medici in formazione specialistica all’interno della rete formativa regionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria e il funzionamento dell’Osservatorio regionale della formazione medica specialistica;
 - Visto il D.A. 29 gennaio 2015 (G.U.R.S. n. 9 del 27/02/2015) di approvazione del Protocollo d’intesa tra la Regione siciliana e l’Università degli Studi di Catania;



- Visto il D.A. n. 206 del 10 marzo 2020 (G.U.R.S. n. 19 del 3 aprile 2020 parte I) di approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione siciliana e l'Università degli Studi di Catania;
- Visto il D.M. n. 1285 del 03 luglio 2019 di accreditamento delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria dell'Università di Catania;
- Visto il vigente Regolamento didattico d'Ateneo;
- Visti i Protocolli d'Intesa stipulati in data 22 dicembre 2017 ed in data 14 marzo 2019 prot. n. 85971 e relativo addendum del 15 marzo 2019 prot. n. 88657 tra gli Atenei di Catania, Messina e Palermo per la rete formativa delle Scuole di specializzazione di Area medica con accesso riservato ai medici;
- Visto la nota del Prof. Guido Scalia, Direttore della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, del 22.12.2020 che propone il rinnovo della convenzione con **l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo - U.O.C. di Microbiologia, Virologia e Parassitologia** per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola;
- Visto la nota prot. n. 371630 del 22.12.2020 con la quale il Prof. Salvatore Salomone, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, ha espresso in merito parere favorevole;
- Visto il verbale della seduta del Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina" del 08.01.2021, in cui si è espresso in merito parere favorevole;

Premesso che

- il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162, all'art.12 prevede specificatamente che le Scuole di Specializzazione possono acquisire, mediante convenzione, ai fini di un efficace svolgimento dei corsi, strutture e attrezzature di Enti non universitari;



- **L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** (di seguito denominato Ente), con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - di essere accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e di disporre, quindi, di strutture ed attrezzature idonee, con riferimento agli standard ed ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999, dall'art. 3 comma 3 del D.M. 1 agosto 2005, dall'art. 1.4 del D.M. 29 marzo 2006 e dall'all. 1 art. 1.2 del D.I. n. 402/2017, allo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della **Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia**

ciò premesso

L'anno 2020, nel giorno indicato in calce, il Prof. Francesco Priolo, nella qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania e l'Ingegnere Alessandro Caltagirone, Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, hanno sottoscritto la presente convenzione per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della **Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia** dell'Università degli Studi di Catania presso l'**U.O.C. di Microbiologia, Virologia e Parassitologia** del suddetto Ente.

Art.1

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo mette a disposizione, per le finalità didattiche della **Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia** dell'Università degli Studi di Catania, le attrezzature ed il personale della **U.O.C. di Microbiologia, Virologia e Parassitologia**, al fine



dell'acquisizione da parte degli allievi della Scuola di una qualificata formazione specialistica.

Art.2

La predetta struttura, nell'ambito delle normali attività di servizio, dovrà assicurare l'insegnamento tecnico pratico previsto dalla normativa vigente.

Art.3

Le attività di formazione specialistica degli allievi si svolgeranno sotto la guida e supervisione del Dirigente responsabile della struttura sanitaria. Il medesimo si obbliga a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito libretto diario ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 368 del 1999, dell'art. 5 comma 5 del D.I. n. 68 del 2015 e dell'art. 5 comma 5 del D.I. n. 716 del 2016 rilasciato agli specializzandi della Scuola. Alla fine di ciascun periodo formativo, il Responsabile del Settore ed il Direttore Sanitario sottoscriveranno la relazione finale dell'allievo, certificando l'effettivo svolgimento delle attività in essa descritte. Gli stessi potranno trasmettere alla Scuola una propria relazione sull'attività svolta dagli allievi, esprimendo una valutazione sullo svolgimento dell'attività di formazione.

Art.4

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività pratiche ed il calendario delle stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Ente per il necessario coordinamento con le attività specifiche della medesima struttura.

Art.5

Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/1999 nonché dell'art. 3 comma 4 del D.I n. 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.I. n. 716/2016 e dell'allegato 1 art. 1.6 del D.I.



n. 402/2017, la struttura presso la quale il tirocinante in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal D.Lgs. n. 230/1995 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i tirocinanti in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base. È onere del soggetto ospitante fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.



I tirocinanti in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

I tirocinanti in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata, ovvero il soggetto ospitante.

Art.7

Trattamento dei dati personali - In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'Ente ospitante a trattare i dati personali degli specializzandi, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. L'Ente ospitante, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:



- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio. A tal fine gli specializzandi in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

Art. 8

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

Art. 9

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'Ente ospitante e l'Università degli Studi di Catania in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.



Art. 10

L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 dal Ns. Ateneo.

Art.11

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art.12

La presente convenzione è valida per gli anni accademici **2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023** con la possibilità di revoca anticipata, da notificare alla parte a mezzo PEC, per il venire meno delle condizioni poste a base della stessa.

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone

Il Magnifico Rettore
Prof. Francesco Priolo

Firmato digitalmente da
Alessandro Maria Caltagirone

CN = Caltagirone Alessandro Maria
C = IT